

LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1968, N. 48

**Nuove norme per particolari categorie
di personale regionale^{1 2}**

Art. 1

È istituito il ruolo del personale d'ufficio dei sottufficiali e guardie forestali, di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, che raggiunga i limiti di età, previsti dalle vigenti norme per il collocamento a riposo, può, a domanda, essere trasferito, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo di cui all'articolo 1 della presente legge, per essere adibito a mansioni d'ufficio esclusivamente presso gli Ispettorati forestali, gli Uffici speciali di sistemazione i bacini montani, gli Uffici di amministrazione delle foreste demaniali e la Direzione generale dei servizi forestali.

La domanda, di cui al comma precedente, deve essere presentata almeno tre mesi prima del raggiungimento di limiti di età, previsti dalla vigente norma per il collocamento a riposo del personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

I posti, coperti in base al presente articolo, saranno computati nelle future assunzioni di personale del ruolo speciale

¹ In B.U. 19 novembre 1968, n. 49.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

dei sottufficiali e guardie forestali, di cui alla tabella n. 23 allegata alla legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, ai fini della osservanza dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 3

Il personale inquadrato nel ruolo, di cui all'articolo 1, non può conseguire promozioni e sarà collocato a riposo al compimento del 65° anno di età.

A detto personale compete un congedo ordinario di un mese per ogni anno di servizio.

Al personale medesimo spetta il trattamento economico in godimento all'atto del transito nel ruolo, di cui all'articolo 1, ivi comprese le indennità speciali proprie del personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali.

Art. 4

All'impiegato del ruolo contrattuale, di cui alla tabella n. 27 allegata alla legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esplichì da oltre un decennio le funzioni di economo-cassiere della Regione e fruisca da non meno di quattro anni del trattamento economico indicato nella tabella stessa, compete il trattamento economico previsto per l'ex coefficiente 402.

Art. 5

Alla spesa per l'attuazione della presente legge, prevista, in ragione d'anno, in Lire 32 milioni si provvede mediante

PERSONALE

prelevamento dal fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.

Tabella³

³ Tabella omessa.
